



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa osserva: reputa il ge che la documentazione raccolta in sede di opposizione ex art. 617 cpc consente di accordare, nei termini che verranno indicati, la sospensione ex art. 41bis dl n. 124/2019 conv con mod nella l. 157/2019, come modificato dall'art. 40ter dl 41/2021 conv con mod nella le. 69/2021. Sembrano infatti integrati i limiti fissati dalla ricordata norma, quali la soglia di € 250.000,00, alla luce del conteggio ex art. 2855 cc depositato dalla parte creditrice in data 4 ottobre 2021 (atto peraltro reso visibile nel fascicolo telematico in data successiva all'ordinanza del 5 ottobre 2021). Sembra rispettata anche la soglia temporale di cui alla lett. i) della norma in esame, tenuto conto che i fogli paga dei debitori attestano la percezione di reddito da lavoro dipendente, che in astratto potrebbe comportare la sostenibilità di una rata mensile idonea al saldo del credito eventualmente rinegoziato nei termini ivi prescritti.

La richiesta di rinegoziazione non pare quindi avventata o puramente dilatoria, non rilevando, ai fini della stretta accoglibilità della richiesta, il fatto che questa non sia stata avanzata in precedenza.

Data l'epoca a cui risale la procedura, e tenuto conto fatto che gli elementi utili per avviare la rinegoziazione sono già stati prodotti (elementi, peraltro, che non paiono implicare l'obbligo di accettazione nei termini ora prospettati dal debitore, tenuto conto del carattere ancora programmatico della proposta formulata), ritiene il ge che la sospensione possa essere accordata nel limite di mesi quattro a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.

Va quindi revocata la vendita fissata per il giorno 14 ottobre 2021.

Ricorrono eccezionali e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della fase sommaria. L'opposizione è stata proposta a causa della mancata consultazione di un documento prodotto agli atti al momento (5 ottobre 2021) della decisione sull'istanza. In quel momento neppure il debitore, del resto, aveva depositato tutta la documentazione utile per la decisione a sé favorevole.

PQM

- accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41bis dl n. 124/2019 conv con mod nella l. 157/2019 come modificato dall'art. 40ter dl 41/2021 conv con mod nella le. 69/2021 **fino al giorno 14 febbraio 2022;**

- revoca l'esperienza di gara fissata per il giorno 14 ottobre 2021;

- compensa le spese;

- assegna alla parte interessata termine fino al 31 luglio 2022 per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà, e per l'iscrizione a ruolo;

- dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.

Si comunichi con urgenza alle parti.

Milano, 13/10/2021

Il Giudice
dott.ssa Marianna Galioto